

Stato Regioni in sessione europea: parere su DDL di delegazione europea-2° semestre e DDL europea bis

25 Ottobre 2013

La Conferenza Stato Regioni riunita in sessione europea, il 17 ottobre u.s., ha reso il parere sugli Schemi di DDL recanti legge di delegazione europea 2013 - 2° semestre e legge europea 2013-bis.

Secondo l'art.29 della L. 234/2012 ("Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea"), infatti, il Governo può presentare al Parlamento un nuovo disegno di legge di delegazione europea per il secondo semestre nel corso dell'anno, dopo aver approvato l'ordinaria legge di delegazione, qualora sussistano esigenze ulteriori di adempimento di obblighi europei che non consentono di attendere la presentazione al Parlamento e l'approvazione del disegno di legge di delegazione europea dell'anno successivo.

Nella seduta le Regioni hanno espresso parere favorevole sullo Schema di DDL di delegazione europea - 2° semestre. Mentre con riguardo alla legge europea bis hanno condizionato il parere all'accoglimento di una modifica all'art.15 del testo, recante disposizioni in materia di assoggettabilità alla procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA). Nello specifico, hanno chiesto che il decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del mare e del territorio, ivi previsto (art.15, lett. d), relativo alla definizione dei criteri e soglie per le tipologie di progetto per cui è prevista la verifica di assoggettabilità a VIA, sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anziché con il solo parere e che vengano previste, nelle more dell'approvazione del disegno di legge, modalità provvisorie condivise di gestione delle autorizzazioni in corso. Le richieste sono state accolte dai rappresentanti del Governo.

Si vedano precedenti [del 17 ottobre](#) e [del 18 ottobre 2013](#).

[Testo del parere sullo Schema di DDL europea 2013](#)

[Testo del parere sullo Schema di DDL di delegazione europea 2013](#)